



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

immediata esecuzione

N. 16

Data 22/02/2017

Oggetto: *Corte di Appello di Palermo Sez. 1 CIV. – Ricorso presentato da Polizzotti Sergio e congiunti C- Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16-04-2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE*

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese FEBBRAIO alle ore 13,00 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) <i>DI MARTINO Giuseppe</i> | <i>PRESIDENTE</i> |
| 2) <i>FERRUZZA Pietro</i> | <i>Assessore</i> |
| 3) <i>GERACI Giada</i> | <i>“</i> |

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Calogera Di Gangi.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Settore Tecnico propone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto **Corte di Appello di Palermo Sez. 1 CIV. – Ricorso presentato da Polizzotti Sergio e congiunti C/ Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16/04/2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

Premesso che:

- con deliberazione di G.M. n. 21 del 25/02/2013, che integralmente si richiama, veniva conferito incarico all'Avv. Diego Marcello Fecarotti per la difesa del Comune nel giudizio dinanzi al T.A.R. della Sicilia, Palermo, Sez. II , R.G. ric. n. 217/2013 , promosso da con ricorso notificato in data 18/01/2013 per l'annullamento del decreto n. 2 del 07/11/2012 del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni di acquisizione sanante degli immobili di loro proprietà a suo tempo oggetto di una procedura espropriativa;
- con atto notificato il 04/05/2015, che integralmente si richiama, i Signori Polizzotti Sergio e congiunti presentavano ricorso per motivi aggiunti al ricorso R.G. ric. n. 217/2013 pendente dinanzi al T.A.R. della Sicilia, Palermo, Sez. II, chiedendo l'annullamento del decreto n. 1 del 16/04/2015 con cui il responsabile dell'Ufficio Espropriazioni, prendendo atto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 43 del DPR n. 327/2001 intervenuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 08/10/2010, aveva provveduto alla rinnovazione e alla riadozione dell'acquisizione sanante delle aree per cui si controverte ;
- con deliberazione di G.M. n. 91 del 28/10/2015 veniva, quindi, conferito incarico all'Avv. Fecarotti per la difesa del Comune in relazione alle ulteriori domande promosse dai Signori Polizzotti con i motivi aggiunti al ricorso R.G. ric. n. 217/2013 di cui sopra ;
- con sentenza n. 110 del 15/01/2016 il T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, ha rigettato le domande di annullamento dei Signori Polizzotti, dichiarando improcedibile il ricorso principale e respingendo nel merito il ricorso per motivi aggiunti, che è stato dichiarato, altresì, inammissibile per difetto di giurisdizione in relazione alle doglianze relative alla determinazione dell'indennità ex art. 42 bis T.U. Espropriazioni ;
- in data 06/05/2016 è stato notificato al difensore il ricorso (rubricato al n. RG 808/16) con il quale i signori Polizzotti hanno riassunto davanti alla Corte di Appello di Palermo, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo) la domanda di opposizione alla stima indennitaria a suo tempo effettuata dal Comune di Castellana Sicula in relazione alle aree oggetto di causa ed il pedissequo decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti per la data del 05/10/2016, con termine per la costituzione in giudizio di dieci giorni liberi antecedenti detta udienza;
- con delibera di GM n° 51 del 02/08/2016 si è autorizzato il Sindaco, quale rappresentante del Comune di Castellana Sicula, a resistere nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo promosso dai Signori Polizzotti Sergio e c.ti con ricorso notificato al difensore in data 06/05/2016 e rubricato al n. RG 808/16 e contestualmente si è nominato per la rappresentanza e la difesa del Comune nel giudizio anzidetto l'Avv. Diego Marcello Fecarotti, con studio a Palermo in Viale Lazio n. 36;
- il Difensore del Comune con nota del 31/01/2017, introitata al protocollo di questo Comune in data 01/02/2017 con n° 1229, ha comunicato la necessità di nominare un Consulente Tecnico di Parte (CTP) per assistere l'Amministrazione Comunale nel contenzioso di che trattasi e successivamente in data 10/02/2017 ha comunicato che il CTU, nella persona dell'Ing. Di Paola Maurizio ha prestato giuramento ed ha fissato per il prossimo 02/03/2017 l'inizio delle operazioni peritali;

- Considerato il notevole impegno in capo a questo Settore, così come per altro comunicato con relativa corrispondenza e tenuto conto anche del notevole danno che potrebbe arrecarsi al Comune nell'eventuale sconfitta nel giudizio necessita conferire l'incarico ad un professionista esterno qualificato;

Atteso che:

- è necessario procedere alla nomina di apposito CTP, nella fattispecie un tecnico al fine di poter controdedurre alle valutazioni del CTU nominato dal Giudice;
- con il Dlgs 50/2016, è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi legali;
- l'art. 17 comma 1 del D.lgs 50/2016 al comma 1, lettera d), esclude dalla applicazione del codice le fattispecie dei servizi legali":

Considerato che:

- la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto;
- l'incarico in argomento avente ad oggetto la consulenza tecnica inteso quale atto funzionale alla difesa tecnica dell'ente in giudizio per la soluzione di una o più controversie in particolare, per un determinato arco temporale e ad un corrispettivo prefissato può qualificarsi nel predetto art .17 p. 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
- la lettura coordinata degli artt. 4 e dell'art.17 del predetto D.lgs detta i principi di economicità, trasparenza, efficienza ed economicità degli affidamenti ed esclude qualunque fiduciarità nel conferimento dell'incarico anche legale.
- è necessario procedimentalizzare in coerenza con la normativa sopracitata l'iter degli affidamenti legali con l'istituzione di un "Albo degli Avvocati dell'Ente" e che tale condizione vada applicata anche alla nomina del CTP;
- potendo attingere ad altri Albi di Enti istituzionali con nota prot n° 1565 del 09/02/2017 si avanzava al Presidente del Tribunale di Palermo richiesta di trasmissione dei professionisti esperti in stime immobiliari e procedure espropriative.
- Il tribunale di Palermo in pari data trasmetteva l'elenco dei professionisti esperti di cui sopra
- Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del predetto procedimento ed al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell'Ente ed attesa l'urgenza di provvedere a nominare quale Consulente tecnico di parte, in possesso dei requisiti di idoneità morale e capacità tecnico- professionale da contattare urgentemente;
- Richiamato l'art.53 comma 14 del dlgs 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Visti:

- la Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7.07.2011, , par. 4.3 , da cui si desume che devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi legali, mentre il patrocinio legale a cui analogicamente può estendersi la nomina del CTP, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

- il cod. proc. civ.;
- il TUEL 267/2000;

per quanto sopra riportato

Propone

- 1) Di nominare un Consulente tecnico di parte nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Palermo dal Sig. Polizzotti Sergio e congiunti C/ Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16/04/2015;
- 2) Dare atto che il presente conferimento è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 53 comma 14 del d.lgs 165/2001;
- 3) Di dare atto che:
 - a) il Consulente dovrà sottoscrivere il presente atto per accettazione e conferma di quanto in essa contenuto producendo contestualmente tramite compilazione e sottoscrizione dell'allegata modulistica (all.1) dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - b) il consulente non chiederà null'altro al Comune di Castellana Sicula per le competenze professionali derivanti dal presente incarico, se non quelle stabilite al presente atto;
- 4) Di dare atto che l'incarico di che trattasi non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dalla Legge 217/2010
- 5) Di espletare ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione ai sensi dell'art 15 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013, dei dati inerenti al presente incarico sul sito istituzionale all'interno dell'Amministrazione trasparente sotto-sezione di primo livello 'Consulenti e collaboratori';
- 6) Dare mandato al proponente di espletare i consequenziali adempimenti di affidamento;
- 7) Di munire il presente della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di nominare il CTP

Castellana Sicula lì, 22/02/2017

Il Responsabile del Settore - RUP
(PhD. Ing. Pietro Conoscenti)

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Esaminata la proposta di delibera che precede, redatta dal responsabile del settore tecnico, che assume a motivazione del presente provvedimento;
- viste le altre norme di legge che la materia regolano;
- il cod. proc. civ.;
- il TUEL 267/2000;
- visti i pareri espressi sul presente atto;
- visto il vigente O.R.EE.LL.;
- ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente per alzata e seduta;

DELIBERA

- 1) Di individuare quale consulente tecnico di parte nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Palermo dal Sig. Polizzotti Sergio e congiunti C/ Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16/04/2015 l'ing. Picone Giovanna nata a Palermo (PA) il 14/02/1961- C.F.: PCNGNN61B54G273P, con sede in Palermo, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Palermo e titolare della partita IVA 03556730822;
- 2) Dare atto che il presente conferimento è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 53 comma 14 del d.lgs 165/2001;
- 3) Di dare atto che:
 - a) il Consulente dovrà sottoscrivere il presente atto per accettazione e conferma di quanto in essa contenuto producendo contestualmente tramite compilazione e sottoscrizione dell'allegata modulistica (all.1) dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
 - b) avendo acquisito il preventivo il compenso da corrispondere al Consulente incaricato è quantificato, sin d'ora, in € 3.292,16 comprensivo di spese generali, IVA e CNPAIA, ed ogni altra spesa e competenza.
 - c) il consulente non chiederà null'altro al Comune di Castellana Sicula per le competenze professionali derivanti dal presente incarico, se non quelle stabilite al precedente punto b)
- 4) di prenotare l'impegno di spesa per l'importo di € 3.292,16 comprensivo di spese generali, IVA e CNPAIA, ed ogni altra spesa e competenza che trova copertura sul corrente esercizio finanziario, cap. 1245 cod. bilancio 1 02-1.03.02.99 "spese per liti...".
- 5) Di dare atto che l'incarico di che trattasi non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dalla Legge 217/2010
- 6) Di espletare ogni altro atto esecutivo e consequenziale al presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione ai sensi dell'art 15 commi 1 e 2 del Dlgs n. 33/2013, dei dati inerenti al presente incarico sul sito istituzionale all'interno dell'Amministrazione trasparente sotto-sezione di primo livello 'Consulenti e collaboratori';
- 7) Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di espletare i consequenziali adempimenti di affidamento;
- 8) Di munire il presente della clausola di immediata esecutività stante l'urgenza di nominare il CTP

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Di Martino Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Ferruzza Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calogera Di Gangi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE

(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/02/2017 :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li 22/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Calogera Di Gangi

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CASTELLANA SICULA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DI
GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: *PhD Ing. Pietro Conoscenti*

SERVIZIO INTERESSATO: *Ufficio tecnico-*

OGGETTO: **Corte di Appello di Palermo Sez. 1 CIV. – Ricorso presentato da Polizzotti Sergio e congiunti C/ Comune di Castellana Sicula per opposizione alla stima di cui al decreto di esproprio n° 1 del 16/04/2015. NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE**

DATA: 22/02/2017

PARERI

Ai sensi della LR 30/2000', i sottoscritti esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione:

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica -

Lì, 22/02/2017 _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PhD. Ing. Pietro Conoscenti

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile -

Lì, 22/02/2017

IL RAGIONIERE

Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Ragioniere del Comune, ai sensi dell'art. 55 della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. 11.12.1991, n. 48;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dalla presente proposta, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.-

Li, 22/02/2017

IL RAGIONIERE

Dott.ssa Vincenza Di Girgenti

La presente proposta di deliberazione è stata approvata da _____ nella seduta del _____ con verbale n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE